Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER L'ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE

DETERMINA N. 57 IN DATA 01/06/2021

VISTA la dichiarazione con cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha definito l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in data 11 marzo 2020, come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le successive delibere con cui lo stato di emergenza è stato prorogato, ed in particolare la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, nonché l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 con i quali lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2021;

VISTO l'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale è stato nominato il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza ed attuare ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria acquisendo, tra l'altro, ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale avvalendosi di soggetti attuatori e di società *in house* nonché delle centrali di acquisto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2021, foglio n. 508, con il quale il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, conferendogli i poteri di cui al richiamato art. 122;

VISTO il richiamo contenuto nel disposto di cui all'art. 8 del D.L. n. 76/2020, all'art. 122 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, che consente al Commissario Straordinario di adottare provvedimenti "in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea";

CONSIDERATO che la procedura di cui trattasi, in ragione del predetto peculiare contesto normativo e dei rilevanti interessi pubblici ad essa sottesi scaturenti dall'emergenza sanitaria in atto, è comunque improntata ai canoni di massima celerità e flessibilità;

VISTA la Delibera ANAC n. 203 del 9 marzo 2021 (Fasc. Anac. N. 3688/2020) che nel sancire la necessità di bilanciare le esigenze di efficacia (intesa come perseguimento degli obiettivi prefissati) e di tempestività dell'azione amministrativa con il prioritario obiettivo della tutela della salute, conferma, quanto peraltro contemplato dall'art. 30

del D. Lgs. N. 50/2016, che il generale principio dell'economicità, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle soprarichiamate norme, è subordinato alla tutela della salute come fondamentale diritto costituzionale dell'individuo e interesse della collettività;

VISTA l'ordinanza n. 1/2021 con la quale il Commissario Straordinario, in ragione delle sopravvenute esigenze di carattere operativo-sanitario e del mutato quadro emergenziale, ha rimodulato l'articolazione della precedente struttura di supporto alle attività di competenza commissariale;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 - Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e le integrazioni di cui alla L. 190/12 relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";

VISTO il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

DATO ATTO altresì che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

TENUTO CONTO delle condizioni di somma urgenza dell'esecuzione della fornitura in parola che rendono opportuno procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale, come autocertificati dall'operatore economico aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta ivi incluse le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 7, del menzionato decreto;

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATO l'art. 1, co. 15, L. 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

VERIFICATA altresì l'osservanza delle disposizioni dell'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 in ordine al divieto di ricorrere a mediazione di terzi, di corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, o per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto, e verificata altresì l'osservanza delle disposizioni sui divieti di conclusione di contratti e altri atti negoziali in presenza delle condizioni indicate dal medesimo articolo 14;

CONSIDERATO quanto espresso dalla Comunicazione della Commissione Europea nel documento "*Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19*" (2020/C 108 I/01) in data 01 aprile 2020, la quale ha evidenziato quanto segue:

- *"... gli appalti in casi di estrema urgenza, consentono agli acquirenti pubblici di effettuare acquisti anche nel giro di giorni o addirittura di ore, se necessario. Proprio per situazioni quali l'attuale crisi della Covid-19, che presenta*

un'urgenza estrema e imprevedibile, le direttive dell'UE non contengono vincoli procedurali";

- "*come risulta dalla giurisprudenza della Corte (*Ordinanza della Corte di giustizia nella causa C-352/12 del 20 giugno 2013, punti 50-52), *il richiamo all'urgenza eccezionale implica che la necessità dell'appalto deve essere soddisfatta nel più breve tempo possibile";*
- *"per rispondere alle esigenze immediate ... delle istituzioni sanitarie in tempi molto brevi non può essere ragionevolmente messo in dubbio il nesso di causalità con la pandemia di Covid-19";*

TENUTO CONTO della richiesta presentata in data 27 maggio 2021 dall'Area Legale e Contenzioso, volta all'esecuzione di una perizia tecnica per nr. 1 banco e nr. 1 sedia forniti dalla Ditta NAUTILUS;

CONSIDERATO che con la sopracitata Ditta, aggiudicataria della fornitura di banchi e sedie, è sorto un contenzioso nell'ambito del quale è emersa la mancanza della certificazione dei materiali prevista dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che, al fine di accertare/certificare l'effettiva rispondenza dei materiali (banco-sedia), si rende necessario affidare a un soggetto terzo l'attività di una perizia tecnica tesa a stabilire le caratteristiche essenziali previste dalle norme UNI EN vigenti e richieste con l'Allegato 2 in sede di Gara esperita dal Commissario Straordinario *pro tempore*;

CONSIDERATO che l'acquisizione di cui trattasi riveste la somma urgenza dettata dalla necessità di acquisire la perizia tecnica/certificazioni nel minor tempo possibile in quanto la predetta documentazione dovrà essere allegata alla memoria di comparsa entro il 17 Giugno p.v. presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

TENUTO CONTO che le certificazioni in questione sono indispensabili per attestare i requisiti essenziali di sicurezza, igiene ed antincendio al fine di garantirne la sostenibilità all'impiego negli Istituti scolastici;

CONSIDERATO che i banchi e le sedie sono stati in parte già utilizzati nei vari Istituti scolastici su tutto il territorio Nazionale, pertanto si ritiene urgente e necessario procedere ad acquisire nel piu' breve tempo possibile le certificazioni previste dalla normativa vigente;

CONSTATATO che la perizia richiesta e le tempistiche di esecuzione non risultano compatibili con l'instaurazione di una procedura di ordinaria acquisto;

VISTO il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, che ha modificato il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120, "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", ed in particolare l'art. 51 che ha modificato l'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, prevedendo che la stazione appaltante possa disporre l'affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000 euro;

DATO ATTO che l'art. 1, del D.L. n. 76/2020, al comma 3, statuisce che per gli affidamenti diretti la stazione appaltante può procedere all'assegnazione dell'appalto adottando il solo provvedimento di affidamento, che specifichi l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, riguardanti le procedure sotto soglia;

DATO ATTO che a seguito di contatti diretti con l'Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli è emerso che:

- il predetto U.T.T. non può effettuare gli esami necessari a certificare la rispondenza dei materiali alle norme UNI EN;
- per gli arredi acquistati dalle FF.AA., tale tipologia di perizia viene eseguita dalla CATAS s.p.a., ditta in possesso dei requisiti per esaminare e rilasciare le previste certificazioni;

CONSIDERATO che la predetta società ha evidenziato la disponibilità ad eseguire la perizia in questione per un costo complessivo di € 10.406,60 al netto di I.V.A.;

RITENUTO di affidare l'appalto al citato operatore poiché il servizio offerto risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione;

CONSIDERATO che procedendo, inoltre, alla sottoscrizione di un abbonamento con la CATAS s.p.a. per un importo di € 480,00 + I.V.A. si può beneficiare di tariffe scontate del 50% che non comporta alcun vincolo/impegno futuri;

RITENUTO che pur sostenendo il costo dell'abbonamento, comunque il vantaggio economico dato dalle tariffe scontate sarebbe superiore a quest'ultimo (pari a circa € 5.000,00), cosicchè l'Amministrazione conseguirebbe un risparmio complessivo per l'Erario pari a circa il 50% della spesa totale;

CONSIDERATO che, pertanto, risulta conveniente per l'Amministrazione sottoscrivere anche un abbonamento;

PRESO ATTO che, al citato operatore economico, verrà trasmessa lettera di commessa, per la fornitura del servizio in questione al prezzo di **€ 5.683,30** al netto di I.V.A. (comprensivo del costo dell'abbonamento pari a € 480,00 al netto di I.V.A.);

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto: non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di eseguire una perizia tecnica per nr. 1 banco e nr. 1 sedia forniti dalla Ditta NAUTILUS;
- la forma contrattuale si identifica con l'affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020;
- le clausole negoziali essenziali saranno contenute nella lettera di commessa;

ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio nell'ambito delle risorse assicurate al Commissario Straordinario sulla contabilità speciale n. 6198;

il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale in persona del Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO, ai sensi delle richiamate disposizioni

DETERMINA

per le motivazioni indicate nelle premesse, e che qui si intendono integralmente richiamate:

- di affidare il servizio di esecuzione di una perizia tecnica per nr. 1 banco e nr. 1 sedia forniti dalla Ditta NAUTILUS, per un importo complessivo pari ad **€ 5.683,30** al netto di I.V.A. (comprensivo del costo dell'abbonamento pari a € 480,00 al netto di I.V.A.) a favore della **CATAS s.p.a.**;
- di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
- di rendere edotta la ditta affidataria che secondo quanto previsto dal Protocollo di azione di vigilanza collaborativa stipulato tra l'ANAC ed il Commissario Straordinario pro tempore il 16 dicembre 2020, all'art. 6, comma 1 "*Il Commissario straordinario per l'emergenza Covid -19 intende avvalersi della*

clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti di codesto Operatore Economico sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è comunque subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014";

- di provvedere ai sensi dell'art. 8, comma 1, let. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo;
- di dare atto che l'amministrazione si riserva di recedere dal contratto di cui alla presente determinazione o di rivederne le condizioni economiche, ove vengano in essere i presupposti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012;
- di dare atto che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e che il numero CIG attribuito risulta essere il seguente: **Z3B31F4F10**;
- di dare atto che, con riferimento al presente affidamento, non sussistono obblighi informativi nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e sussistono obblighi informativi nei confronti del RPC, come indicati nel PTPC;
- di dare atto che l'unità responsabile dell'esecuzione del contratto, visti gli artt. 31 e 101 del Codice degli appalti pubblici, del D.M. n. 49/2018 e della Linee guida n. 3 di ANAC, è l'Area Legale e Contenzioso di questa Struttura e RUP TV Giuseppe LUISO;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ha l'obbligo di informare immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER L'EMERGENZA COVID-19
(Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO)